

Edizione di martedì 13 febbraio 2018

ENTI NON COMMERCIALI

Erogazioni liberali alle Onlus: comunicazione entro il 28 febbraio

di Guido Martinelli, Marta Saccaro

ACCERTAMENTO

Le conseguenze delle irregolarità nell'esercizio dei poteri ispettivi

di Angelo Ginex

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Transfer pricing e valutazioni in dogana: esclusa la connessione

di Gianluca Nieddu

LAVORO E PREVIDENZA

Le aliquote per l'anno 2018 alla Gestione Separata Inps

di Luca Mambrin

AGEVOLAZIONI

Imposte indirette agevolate per l'acquisto della prima casa

di EVOLUTION

ENTI NON COMMERCIALI

Erogazioni liberali alle Onlus: comunicazione entro il 28 febbraio

di **Guido Martinelli, Marta Saccaro**

Il mese di febbraio porta, inaspettato, un nuovo adempimento: la comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate dei **dati relativi alle erogazioni liberali** in denaro deducibili e detraibili eseguite nell'anno precedente dalle persone fisiche.

L'onere, che deriva dalla necessità dell'Agenzia delle Entrate di acquisire il maggior numero di informazioni utili per predisporre la **dichiarazione precompilata**, è stato fissato dal [D.M. 30 gennaio 2018](#), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 febbraio scorso.

Destinatari dell'adempimento sono i soggetti che hanno ricevuto le liberalità e cioè:

- le **Onlus**;
- le **associazioni di promozione sociale**;
- le **fondazioni** e **associazioni** riconosciute, con scopo statutario la **tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico**;
- le **fondazioni** e **associazioni** riconosciute, con scopo statutario lo svolgimento o la promozione di **ricerca scientifica**, individuate con DPCM.

Attenzione, però: l'adempimento, sia per quest'anno sia – se non cambiano le cose – per il 2018 e il 2019, è **facoltativo** (diventerà obbligatorio verosimilmente solo dal 2020).

Quindi non è prevista alcuna sanzione in caso di inosservanza.

D'altra parte, allo stato attuale risulta alquanto complicato ottemperare alla previsione dal momento che, come si legge nell'[articolo 2](#) del provvedimento, la comunicazione telematica deve avvenire secondo **modalità tecniche da stabilire con apposito provvedimento** del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (che ad oggi non è stato ancora pubblicato).

E' quindi presumibile che, almeno per quest'anno, sarà **veramente esiguo** il numero di soggetti che, una volta ricevute le debite istruzioni su come effettuare la trasmissione, si attiverà per la segnalazione, considerato anche che una **proroga** della scadenza del 28 febbraio **non sembra compatibile** con le esigenze di predisposizione della **dichiarazione precompilata**.

Se tutto questo è vero, rimane però la perplessità in relazione alle **modalità secondo cui l'adempimento è stato posto**.

Ce n'era veramente bisogno? Era necessario impiegare **tempo** e **risorse** pubbliche – e mettere

in allarme gli amministrativi delle organizzazioni non profit ed i loro consulenti – per costruire un'architettura di cui pochissimi, almeno quest'anno, beneficeranno?

Per completezza, ricordiamo che se è vero che non ci sono sanzioni per chi non trasmette i dati è però anche vero che, analogamente alle altre fattispecie di invio dei dati utili per il modello reddituale, è disposta una **multa in caso di comunicazioni che determinino un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata**. Tanto per invogliare ancora di più alla trasmissione!

I dati da comunicare sono relativi alle **erogazioni liberali effettuate tramite banca o ufficio postale o con altri sistemi di pagamento certificati**, con l'indicazione dei **dati identificativi** dei soggetti eroganti.

Il decreto non specifica di quali “**dati**” si debba trattare ma poiché sono elementi che vanno a finire nella **dichiarazione precompilata** è presumibile che debba essere indicato anche il **codice fiscale** di colui che ha effettuato la **donazione (dato notoriamente non rinvenibile dalla contabile del bonifico!)**. Per non lasciare nulla al caso il decreto si preoccupa di ricordare che vanno poi **comunicate** anche le **liberalità “restituite”**.

E' invece importante la precisazione posta al **comma 2 dell'articolo 1 del provvedimento**, in base alla quale, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al **31 dicembre 2017**, alle erogazioni eseguite nei confronti di Onlus, associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato si applicano **le nuove disposizioni in materia di erogazioni liberali** disposte dall'[**articolo 83 D.Lgs. 117/2017**](#).

A partire da quest'anno si rende quindi applicabile una **detrazione**, in misura pari al **30% dell'IRPEF**, per le **erogazioni liberali in denaro o in natura** a favore dei richiamati soggetti, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a **30.000 euro**.

La detrazione è **elevata al 35%** se l'erogazione liberale in denaro è a favore di **organizzazioni di volontariato**.

Il beneficio è consentito, per le erogazioni liberali in denaro, a condizione che il versamento sia eseguito tramite **banche o uffici postali** ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'[**articolo 23 D.Lgs. n. 241/1997**](#).

L'**articolo 83, comma 2, D.lgs.117/2017** (c.d. “**Codice del Terzo Settore**”) prevede che le liberalità in denaro o in natura erogate a favore dei soggetti sopra richiamati, da persone fisiche, enti e società sono **deducibili dal reddito complessivo** netto del soggetto erogatore nel limite del **10%** del reddito complessivo dichiarato.

Le nuove agevolazioni sono quindi sicuramente **più favorevoli rispetto alle precedenti** e, in attesa della piena operatività della riforma del Terzo settore, si applicano **in via transitoria** alle richiamate tre categorie di soggetti che, si presume, entreranno nel gruppo degli **Enti di Terzo**

Settore.

La precisazione è forse superflua, dal momento che era stata già prevista dall'[articolo 104 del Codice del Terzo Settore](#) ma è **opportuno ricordarla** qualora ce ne fosse ancora bisogno in questi tempi “di mezzo”, quando la riforma è finita ma la sua attuazione non è ancora cominciata.



Percorsi di formazione tributaria

CORSO DI ALTA FORMAZIONE SULL'IMPRESA AGRICOLA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

ACCERTAMENTO

Le conseguenze delle irregolarità nell'esercizio dei poteri ispettivi

di Angelo Ginex

In materia di Iva e di imposte sui redditi, gli [articoli 51, 52 e 63 D.P.R. 633/1972](#) e [32 e 33 D.P.R. 600/1973](#) individuano rispettivamente un articolato e differenziato quadro di **poteri ispettivi** che gli Uffici finanziari possono esercitare per la prevenzione e la repressione delle violazioni fiscali.

La generale **estensione alla Guardia di Finanza** di tali poteri è contemplata invece dall'**articolo 1 R.D.L. 63/1926**, a mente del quale agli appartenenti alla stessa *“sono **conferiti tutti i poteri e i diritti di indagine, accesso, visione, controllo e richiesta di informazioni che spettano per legge ai diversi Uffici finanziari incaricati dell'applicazione dei tributi diretti e indiretti**”*.

Come noto, i predetti **poteri** possono essere distinti in tre principali **categorie**:

- poteri che si caratterizzano per l'**intervento diretto nei luoghi** in cui il soggetto sottoposto o da sottoporre a controllo svolge la propria attività imprenditoriale o di lavoro autonomo ovvero in altri luoghi allo stesso riferibili;
- poteri che si connotano per la **possibilità di inoltrare al soggetto sottoposto o da sottoporre a controllo richieste di informazioni o di documenti o inviti a comparire**, allo scopo di acquisire elementi utilizzabili ai fini dell'accertamento nei suoi confronti;
- poteri che si connotano per la **possibilità di inoltrare ad enti o ad organismi qualificati o a soggetti diversi richieste di informazioni o di documenti o inviti a comparire**, allo scopo di acquisire elementi utili ai fini dell'accertamento del contribuente sottoposto o da sottoporre a controllo.

In linea generale, **il mancato rispetto delle regole previste per l'esercizio dei poteri ispettivi è causa di inidoneità degli elementi probatori raccolti**, con la conseguenza che gli stessi sono **inutilizzabili e non possono legittimare l'emanazione di un provvedimento impositivo e/o sanzionatorio**, così come evidenziato nella **circolare 1/2018** dalla stessa **Guardia di Finanza**.

Quest'ultima, infatti, soffermandosi sulla **valenza probatoria degli elementi raccolti a seguito dell'irregolare esercizio dei poteri ispettivi**, ha rammentato che, secondo l'orientamento espresso dalle **Sezioni Unite** con la nota [sentenza 21 novembre 2002, n. 16424](#), opera il meccanismo della c.d. **invalidità derivata** di matrice amministrativistica, secondo cui i vizi relativi ad un atto, che costituisce l'antecedente necessario e strumentale rispetto al secondo, si riflettono necessariamente sulla validità del conseguente provvedimento finale.

Successivamente, la Corte di Cassazione ha precisato che **l'inutilizzabilità è riservata soltanto**

alle prove e alle fonti di prova per le quali l'accesso costituisca una condizione necessaria e non quelle che trovano nell'accesso una mera occasione, “con la conseguenza che sono utilizzabili quelle raccolte nell'ambito di un *accesso non autorizzato*, ma collegate allo stesso in rapporto di *mera occasionalità*, potendo essere *ugualmente acquisite sull'uscio dell'abitazione, per strada o negli uffici dell'organo deputato all'indagine, come le dichiarazioni del contribuente o di terzi*” (cfr., *ex multis* **Cassazione**, [sentenze nn. 13319/2013](#), [19338/2011](#) e [23595/2011](#)).

Tuttavia, occorre rilevare che in alcune sentenze, pronunciate in tempi più recenti, **la Suprema Corte ha ammesso anche l'utilizzabilità delle prove irritalmente acquisite**, salvi i limiti fissati dai diritti costituzionalmente garantiti, quali l'inviolabilità della libertà personale o del domicilio (cfr., **Cassazione**, [sentenze nn. 13421/2017](#) e 4066/2015).

In altre pronunce, la medesima ha ritenuto inoltre che **le risultanze probatorie sono utilizzabili** ai fini dell'emanazione dell'atto impositivo **anche quando sono state acquisite in sede penale in mancanza di autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria**, atteso che essa è posta a presidio della riservatezza delle indagini e non dei soggetti coinvolti (cfr., **Cassazione**, [sentenze nn. 22788/2017](#) e [23729/2013](#)).

Da ultimo, si ricorda che **la Suprema Corte ha comunque negato che il consenso del contribuente possa sanare l'irregolarità del controllo**, sul rilievo che il consenso dell'avente diritto presuppone che la posizione giuridica soggettiva rientri nella sua disponibilità, non potendo applicarsi, pertanto, all'inosservanza della **normativa** circa l'esercizio di **poteri istruttori** in materia fiscale, derivante dal **principio di legalità dell'azione amministrativa**, posto a tutela di interessi diffusi (cfr., **Cassazione**, [sentenza n. 19689/2004](#)).

Master di specializzazione

**NOVITÀ DI VERIFICHE FISCALI E ACCERTAMENTO:
STRUMENTI DI DIFESA E STRATEGIE PROCESSUALI**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Transfer pricing e valutazioni in dogana: esclusa la connessione

di **Gianluca Nieddu**

Il 20 dicembre 2017, la **Corte di Giustizia dell'Unione Europea** (CGUE) ha reso nota la propria decisione (*preliminary ruling*) in merito al caso **Hamamatsu** ([C-529/16](#)): in breve, il caso sottoposto al vaglio della **CGUE** riguarda la possibilità di utilizzare ai fini della **rideterminazione del valore in dogana** (per il metodo "*Transaction Value*") gli **aggiustamenti di fine anno** in relazione al **transfer pricing** con **effetto retroattivo** sulle transazioni infragruppo effettuate nei mesi precedenti.

La Corte ha stabilito che le disposizioni dell'Unione Europea in materia doganale non consentono di recepire, ai fini di una correzione dei valori doganali dichiarati in precedenza al momento delle importazioni, gli **aggiustamenti di prezzo (effettuati successivamente alla chiusura dell'esercizio)** con **valore retroattivo** a partire dall'inizio del medesimo periodo di imposta, in quanto tali modifiche (indipendentemente dal fatto che abbiano segno positivo o negativo) **non erano state quantificate ex-ante**, ovvero al momento della effettuazione originaria delle operazioni.

Il caso

La causa prende avvio dalla **domanda di rimborso dei dazi doganali** presentata al competente ufficio tedesco dalla società Hamamatsu Photonics Deutschland GmbH (Hamamatsu Germania), filiale locale dell'omonimo gruppo giapponese Hamamatsu Photonics (Hamamatsu Japan).

Si rappresenta come Hamamatsu avesse sottoscritto un **accordo preventivo** (*Advance Pricing Agreement – APA*) sui **prezzi di trasferimento** con l'amministrazione finanziaria tedesca adottando il *Residual Profit Split* quale metodologia per la fissazione dei **prezzi infragruppo**.

In particolare, la *transfer pricing policy* convenuta, e riguardante la vendita di prodotti finiti dalla controllante nipponica alla controllata tedesca, prevedeva un meccanismo di aggiustamento prezzi (c.d. *year-end adjustment*) qualora al termine del periodo di imposta i prezzi di trasferimento applicati avessero determinato – per la filiale europea – una **marginalità** al di fuori (inferiore o superiore) di un intervallo di valori (c.d. *range*) risultante da una apposita **analisi di benchmark**.

Similmente, le medesime modalità di determinazione "provvisoria" dei prezzi di trasferimento (in corso d'anno, prima dunque del calcolo dell'aggiustamento) venivano altresì utilizzate per la individuazione del **valore delle merci** cedute all'**atto della importazione**.

Alla fine del 2010, il gruppo Hamamatsu si rese conto che il margine operativo della filiale tedesca era inferiore rispetto al *range* convenuto in sede di APA, rendendosi pertanto necessaria una **rettifica in diminuzione** dei **prezzi di trasferimento** adottati nel corso dei mesi precedenti al fine di riportare la marginalità di Hamamatsu Germania, per tale periodo imposta, all'interno del *range* di profittabilità di mercato individuato attraverso l'analisi di *benchmark*.

A seguito dell'aggiustamento, nel corso del **2012** la filiale tedesca del gruppo decideva quindi di presentare apposita **richiesta di rimborso dei dazi doganali** che – sulla base dei conteggi effettuati ai fini delle imposte sui redditi in relazione al *transfer pricing* – risultavano essere stati pagati in eccesso.

Le autorità doganali tedesche **respingevano** tuttavia tale richiesta, argomentando che l'aggiustamento prezzi era rappresentato da un importo complessivo, senza che fossa stata effettuata alcuna specifica attribuzione alle singole transazioni infragruppo occorse in precedenza nel corso dell'anno.

Hamamatsu **impugnava** così la decisione delle **autorità doganali** innanzi alla competente commissione tributaria di Monaco di Baviera, la quale – vista la complessità del caso e la mancanza di specifiche disposizioni normative per il caso in esame – sospendeva il procedimento, sottoponendo alla CGUE quesiti in merito

- alla possibilità di utilizzare i **prezzi di trasferimento** per determinare il **valore in dogana** delle merci qualora detti prezzi siano poi soggetti ad eventuali aggiustamenti successivi dopo il termine del periodo di imposta e
- in caso affermativo, se **rettifiche successive** (alla effettuazione delle operazioni) di prezzo possano essere fatte valore anche ai fini di una **rideterminazione del valore in dogana**.

La CGUE – richiamando le disposizioni del **Codice Doganale** degli **articoli 29-33 e 78** – ha colto l'occasione per sottolineare come il metodo del *Transaction Value* basato sul valore attribuito alle merci all'atto di importazione non è praticabile se il valore delle stesse merci non può essere individuato con certezza sin dal momento in cui esse vengono immesse in libera circolazione. In tali casi, si dovrebbero infatti utilizzare **metodi alternativi**.

Ancora, la CGUE ha affermato che il metodo del *Transaction Value* dovrebbe tenere conto di tutti gli elementi caratterizzanti tali beni e che sono passibili di una valorizzazione economica (ad esempio, commissioni di vendita, costi di trasporto, royalties).

Una volta che le merci sono state così immesse in circolazione, le valorizzazioni ottenute con l'applicazione del metodo del *Transaction Value* sono passibili di **rettifica** solo al ricorrere di talune specifiche circostanze quali – ad esempio – un aggiustamento in relazione a **carenze in termini di qualità** (*quality defects*) o **difetti di lavorazione** (*faulty workmanship*) scoperti dopo l'immissione in commercio di tali beni.

Pertanto, il parere della CGUE è che **non può essere utilizzata – per la determinazione del valore di importazione dei beni ai fini dogali – una metodologia che comporti la fatturazione di un valore iniziale successivamente modificato per effetto di un aggiustamento complessivo (*flat-rate*)** operato dopo la chiusura dell'esercizio sociale.

Considerazioni preliminari

La sentenza della CGUE, che rappresenta un caso unico fino a questo momento, è breve e sintetica e non fornisce alcun approfondimento di analisi quanto ad una eventuale convergenza delle metodologie applicabili per la determinazione dei **prezzi di trasferimento** (ai fini della imposizione diretta) e delle **valutazioni ai fini dogali**.

Tuttavia, essa – quantomeno nell'ambito del caso di specie – sembra **escludere** (o, quantomeno, pare non contemplare) una **connessione** tra le valutazioni effettuate ai fini dogali e le metodologie applicate ai fini *transfer pricing* per soddisfare il principio di libera concorrenza (*arm's length principle*).

La decisione della CGUE sul caso Hamamatsu merita sicuramente ulteriori approfondimenti sia sotto il profilo della **disciplina doganale europea**, sia alla luce dell'intenso lavoro condotto negli ultimi anni da parte della **Organizzazione mondiale delle dogane** (*World Custom Organization*) proprio in tema di un auspicabile maggiore allineamento tra le linee guida sui prezzi di trasferimento e le valutazioni in dogana.

Senza dubbio, i gruppi multinazionali che hanno rilevanti flussi di operazioni di **import-export** tra società affiliate dovranno tenere monitorati gli **sviluppi futuri** che la sentenza in commento potrà sortire a livello di **amministrazioni finanziarie statali** per valutarne i possibili **impatti** non solo economico-finanziari bensì anche la possibilità (i.e., necessità) di una più **strutturale revisione dei flussi infragruppo** e delle relative **politiche di transfer pricing**.

Master di specializzazione

LABORATORIO PROFESSIONALE SUL TRANSFER PRICING

Scopri le sedi in programmazione >

LAVORO E PREVIDENZA

Le aliquote per l'anno 2018 alla Gestione Separata Inps

di Luca Mambrin

Nella recente [circolare 18/2018](#) l'**Inps** ha reso note le **aliquote contributive** da applicare per l'anno 2018 agli iscritti alla **Gestione Separata Inps**.

Collaboratori e figure assimilate:

- l'[articolo 2, comma 57, L. 92/2012](#) ha disposto che, **per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata** di cui all'[articolo 2, comma 26, L. 335/1995](#) (quali ad esempio i **collaboratori coordinati e continuativi**, i soci di società a responsabilità limitata che percepiscono compenso in qualità di amministratori, gli **associati in partecipazione con apporto di solo lavoro**, i **lavoratori autonomi occasionali** che hanno superato la soglia dei 5.000 euro, i **venditori porta a porta** se i compensi percepiti nell'anno superano l'importo di euro 6.410,26...) l'aliquota contributiva e di computo è elevata per **l'anno 2018 al 33%**;
- la **81/2017** recante "*Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato*" ha previsto che, a decorrere dal **1 luglio 2017**, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio, i titolari degli uffici di amministrazione, i sindaci e revisori, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, **non pensionati e privi di partita IVA**, è dovuta **un'aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,51%**.

La [circolare Inps 18/2018](#) ha precisato poi che tale aliquota si aggiunge a quelle già attualmente in vigore, pari allo:

- **0,50%**, stabilita dall'[articolo 59, comma 16, L. 449/1997](#) (utile per il finanziamento dell'onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla **maternità**, agli assegni per il **nucleo familiare** e alla **malattia**, anche in caso di non degenza ospedaliera);
- **0,22%**, disposta dall'[articolo 7 D.M. 12.07.2007](#), in attuazione di quanto previsto dal [comma 791, L. 296/2006](#).

Per i soggetti già **pensionati** o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, **l'aliquota per il 2018 è stabilita al 24%**.

Professionisti:

- l'[articolo 1, comma 165, Legge di Stabilità 2017](#) (**232/2016**) ha disposto che a

decorrere dall'anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale a fini Iva, iscritti alla gestione separata Inps e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria e che non siano pensionati, **l'aliquota contributiva è stabilita nella misura del 25%**;

- non è stato modificato invece quanto previsto in merito all'ulteriore aliquota contributiva pari allo **0,72%** (tutela relativa alla **maternità**, agli **assegni per il nucleo familiare**, alla **degenza ospedaliera**, alla **malattia** ed al **congedo parentale**).

Per i soggetti già **pensionati** o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, **l'aliquota per il 2018 è stabilita al 24%**.

Pertanto, le **aliquote** dovute per la contribuzione alla **Gestione Separata per l'anno 2018** sono complessivamente fissate come segue:

Liberi professionisti

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria

Aliquota 2018

25,72%
24%

Collaboratori e figure assimilate

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL 34,23%
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL 33,72%
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria

Aliquota 2018

24%

Tali aliquote si applicano facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento **del massimale di reddito che per l'anno 2018 è stato fissato ad euro 101.427**, mentre il **reddito minimale per l'accredito contributivo** ammonta ad **euro 15.710**.

La [circolare Inps 18/2018](#) ricorda infine che, come disposto dall'[articolo 51 Tuir](#), le somme corrisposte entro il **12 del mese di gennaio** si considerano percepite nel periodo d'imposta precedente (principio di cassa allargato).

Ne consegue che il versamento dei contributi a favore dei **collaboratori** di cui all'**articolo 50, comma 1, lett. c-bis, Tuir**, i cui compensi sono assimilati a **redditi di lavoro dipendente** è riferito a prestazioni effettuate entro il **31 dicembre 2017** e pertanto devono essere applicate le aliquote contributive previste per l'anno d'imposta 2017 (**24%** per i titolari di pensione e

per chi è già assoggettato ad altra previdenza obbligatoria, **32,72%** per coloro che sono privi di altra previdenza obbligatoria e per i quali non è dovuta l'aliquota aggiuntiva per la DIS-COLL oppure, dal 1 luglio 2017, **33,23%** per i soggetti obbligati anche ad aliquota DIS-COLL).



AGEVOLAZIONI

Imposte indirette agevolate per l'acquisto della prima casa

di **EVOLUTION**



Per chi acquista un immobile in possesso dei requisiti “prima casa” prevista dalla nota II-bis della Parte I della Tariffa del Tur, sia che la vendita sia soggetta ad Iva che non, sono previsti notevoli risparmi di imposta.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in EVOLUTION, nella sezione “Imposte indirette”, una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza le principali condizioni per poter fruire dei benefici fiscali.

Per incentivare l'acquisto di immobili, sono state introdotte, al ricorrere di specifiche condizioni, alcune **agevolazioni** in **materia di imposta di registro ed Iva** per ridurre il carico fiscale nell'**acquisto** della “**prima casa**”, nonché per le imposte **ipotecaria e catastale che si applicano in misura fissa**, anziché proporzionale.

Ricordando l'alternatività Iva-registro, nella seguente tabella si riassumono le misure agevolative.

Imposta di registro

Iva

Imposta ipotecaria e catastale



Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 30 giorni >